

E' pubblicata in **Gazzetta ufficiale** n. 245 del 19 ottobre 2012 la **delibera n. 442/12/CONS**, che sottopone a consultazione pubblica lo **schema di provvedimento** recante il [nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre \(LCN\)](#), in chiaro e a pagamento, nonché le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.

In particolare, le numerazioni delle **emittenti locali**:

1. sono attribuiti i numeri **da 10 a 19 e da 71 a 99** del primo arco di numerazione.
2. Per il **secondo e terzo arco di numerazione** si ripetono blocchi attribuiti alle emittenti locali con la medesima successione del primo.
3. Il **settimo arco di numerazione** è riservato alle emittenti locali.
4. Al fine di valorizzare la **programmazione di qualità** e quella legata al territorio, le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali in ogni regione e nelle province autonome di **Trento** e di **Bolzano** sono attribuite a partire dal **numero 10**, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie regionali predisposte dal Ministero dello sviluppo economico assegnando i **punteggi** in relazione alle seguenti aree di valutazione: **qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento nel territorio**, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 5 e 6.
5. La qualità della programmazione è valutata in base ai **piani editoriali degli ultimi cinque anni e ai dipendenti impiegati** fino ad un massimo di **punti 50**, con riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione irradiata;
  - b) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;
  - c) quota percentuale di programmi autoprodotti legati al territorio sul totale della programmazione irradiata, al netto di quelli a carattere informativo;
  - d) numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva;
  - e) quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori;

f) numero di dipendenti impiegati.

Ai fini dell'applicazione del presente comma non si considerano programmi autoprodotti i **programmi di televendita**.

6. **Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio**, sono valutati in base agli **indici di ascolto**, alla storicità e al grado di copertura, fino ad un massimo di **punti 50**, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) le preferenze degli utenti sono valutate in base agli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel negli ultimi [cinque/tre] anni, così come documentati dalle emittenti richiedenti;

b) la **storicità dell'emittente** espressa in numero di anni di irradiazione del programma;

c) il **grado di copertura del programma irradiato**, anche mediante multiplex di operatori terzi.

7. Le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle **emittenti locali**, di cui ai commi 1, 2 e 3, successive a quelle attribuite ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 sono utilizzate per la diffusione dei **canali nativi digitali** a diffusione locale diversi dai canali di cui al comma 4 sulla base della data di avviamento del programma e degli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.

8. Alle emittenti locali che diffondono il **medesimo programma su più regioni** e che intendono richiedere l'attribuzione di **un'identica numerazione** su tutti i bacini serviti, sono attribuiti i numeri **da 75 a 84** sulla base di graduatorie per aree pluriregionali di diffusione redatte secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7."